



Studio Sarragioto

*Dottori commercialisti * Revisori legali*

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it
Giorgia Sarragioto
giorgia@sarragioto.it
Edoardo Franco
edoardofranco@sarragioto.it
Marco Beghin
marco@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 11 del 23/03/2020



DECRETO “CURA ITALIA” E ADEMPIMENTI FISCALI: MORATORIE MUTUI E FINANZIAMENTI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Riferimenti normativi:

Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 “Cura Italia” – artt. 49, 54, 56 e 78

Si riportano di seguito le principali disposizioni normative contenute del decreto finalizzate a sostenere finanziariamente le nostre imprese.

Si tratta delle possibilità concrete che imprese e professionisti hanno per contrastare la perdita di fatturato e quindi di liquidità derivante dal perdurare dell’epidemia da Covid – 19.

Le misure vengono espone di seguito con un criterio di importanza e non per ordine numerico degli articoli.

[Art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19](#)

È prevista per le **micro, piccole e medie imprese** la possibilità di richiedere la sospensione delle scadenze, in relazione alle esposizioni debitorie non deteriorate, nei confronti di banche e di società di leasing.

In particolare:

- 1) per le **aperture di credito**, è stabilito che non vi potrà essere alcuna revoca fino al 30 settembre 2020, sia con riferimento alla parte del finanziamento utilizzata che quella ancora da utilizzare per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o se superiori alla data del Decreto;
- 2) per i **contratti per prestiti non rateali** con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, è prevista una proroga fino al 30 settembre 2020;
- 3) per i **mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale**, anche se perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie, con le rate o i canoni di leasing, è prevista la sospensione dei pagamenti sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato.

REQUISITI per accedere ai benefici:



1. le imprese **devono autocertificare di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità** quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia;
2. i finanziamenti per cui si chiede la moratoria, alla data di pubblicazione del Decreto, non devono essere stati segnalati dall'intermediario come "deteriorati".

BENEFICIARI

Riguardo alla platea dei beneficiari, si ritiene che essa comprenda anche i liberi professionisti e i lavoratori autonomi.

Per PMI si intendono le imprese (comprese le micro) che rispettano i seguenti limiti:

	Numero di Occupati	Fatturato*	Totale di bilancio*
MICRO IMPRESA	< 10	< 2	< 2
PICCOLA IMPRESA	< 50	< 10	< 10
MEDIA IMPRESA	< 250	< 50	< 43

MODALITA DI ACCESSO AL BENEFICIO

Bisognerà inoltrare direttamente alla banca o alla società di leasing la richiesta di sospensione dei pagamenti utilizzando modelli che dovrebbero rendere disponibili gli istituti stessi.

Benché la norma non lo preveda espressamente è probabile che l'istituto di credito richieda un'autocertificazione con il quale l'imprenditore (o il legale rappresentante) dichiari di aver subito una temporanea carenza di liquidità dovuta alla diffusione dell'epidemia da Covid – 19.

Art. 49 – Fondo centrale di garanzia PMI

Tra le misure volte ad evitare crisi di liquidità per le **piccole e medie imprese** è stato previsto, per un periodo di 9 mesi, un accesso più semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI, di cui alla L. 662/1996.

Si tratta del fondo che sostiene le operazioni di indebitamento delle imprese fornendo le garanzie alle banche chiamate ad erogare finanza.

Le maggiori modifiche sono in particolare:

1. la garanzia è concessa a titolo gratuito, sospendendo l'obbligo di versamento di commissioni al Fondo, ove previste;
2. sono ammissibili alla garanzia del fondo anche operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo;
3. la garanzia sarà allungata automaticamente nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlate all'emergenza COVID-19;
4. sono ammissibili alla garanzia del fondo nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno, di importo non superiore a 3 mila euro a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione;
5. per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
6. è elevato a 40.000 euro l'importo massimo per le operazioni di microcredito (art. 111 d.lgs. n. 385 del 1993), con relativo aggiornamento del D.M. 17 ottobre 2014, n. 176;
7. sono estese anche al settore dell'agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia per le PMI

BENEFICIARI

Per PMI si intendono le imprese (comprese le micro) che rispettano i seguenti limiti:

	Numero di Occupati	Fatturato*	Totale di bilancio*
MICRO IMPRESA	< 10	< 2	< 2
PICCOLA IMPRESA	< 50	< 10	< 10
MEDIA IMPRESA	< 250	< 50	< 43

MODALITA DI ACCESSO AL BENEFICIO

Nulla è variato rispetto a prima; sarà solo più semplice accedere alla garanzia.

In sede di istruzione della pratica di finanziamento, bisognerà, tramite la banca, inoltrare la richiesta della garanzia (nelle modalità "diretta", "controgaranzia" e "cogaranzia) al succitato Fondo.

Art. 78 – Misure in favore del settore agricolo e della pesca

Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per **assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura**, l'articolo in esame istituisce un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.

La stessa norma, inoltre, prevede la possibilità di aumentare dal 50% al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC.

Art. 54 – Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini"

La norma consente ai lavoratori autonomi (intesi come imprese individuali) e ai liberi professionisti, di accedere al Fondo di Solidarietà (di cui all'art. 2, comma 475, della L. 244/2007) per la **sospensione del pagamento delle rate relativi al mutuo per l'acquisto della prima casa per 9 mesi**.

Gli interessati dovranno autocertificare che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, hanno registrato un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 (ottobre – dicembre 2019) in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza COVID-19.

A tale scopo, non è necessaria la presentazione dell'indicatore ISEE.

Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda.

Nella tabella che segue si riepilogano tutte le misure di sostegno finanziario riservate alle imprese / professionisti contenute nel decreto in esame:

ART.	SOGGETTI	ADEMPIMENTO/ MISURA	AGEVOLAZIONE	DOTAZIONE FINANZIARIA
49	PMI	"Fondo centrale di garanzia PMI"	<ol style="list-style-type: none">1. L'importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni per singola impresa;2. la garanzia è concessa a titolo gratuito;3. sono ammissibili anche operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo;4. la garanzia è allungata automaticamente in caso di moratoria o sospensione del	1,5 miliardi per 2020

			<p>finanziamento correlate all'emergenza COVID-19;</p> <p>5. la valutazione è effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, con esclusione del modulo "andamentale";</p> <p>6. incremento a € 40.000 dell'importo di operazioni di microcredito.</p>	
54	Lavoratori autonomi e liberi professionisti	Pagamento delle rate relative al mutuo per l'acquisto della prima casa	Estensione per 9 mesi dalla entrata in vigore del decreto della possibilità di accesso al Fondo di solidarietà mutui "prima casa" (art. 2, co. 475, L. 244/2007) tramite autocertificazione del calo del fatturato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% rispetto a quello dell'ultimo trimestre 2019, per chiusura o restrizione propria attività.	400 milioni per il 2020
56	Micro, piccole e medie imprese non segnalate dagli intermediari finanziari	"Misure di sostegno finanziario per le imprese che dimostrano di aver avuto un calo totale o parziale dell'attività"	<input type="checkbox"/> Sospensione della revoca al 30.09.2020 per aperture di credito; <input type="checkbox"/> Proroga al 30.09.2020 della scadenza per contratti non rateali; <input type="checkbox"/> Sospensione rate o canoni di leasing al 30.09.2020 per mutui e altri finanziamenti.	1,73 miliardi (sezione speciale del Fondo di Garanzia)
57	Imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza sanitaria	"Supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzia"	Concessione della controgaranzia dello Stato (fino all'80%) su interventi di CDP a favore delle banche per facilitare l'erogazione di credito alle imprese danneggiate dalla crisi sanitaria.	500 milioni per il 2020
72	Tutti	"Misure per	Nell'ambito del fondo	150 milioni per

		l'internazionalizzazione del sistema Paese"	rotativo per programmi di penetrazione commerciale in Paesi Extra UE (all'art. 2, comma 1, del D.L. 251/1981), è costituita una sezione separata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto – in regime "de minimis" – fino al 50% dei finanziamenti concessi ai sensi della norma in questione.	il 2020 (quota parte)
78	Imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura	"Misure in favore del settore agricolo e della pesca"	Fondo per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca	100 milioni per il 2020
	Imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura	"Misure in favore del settore agricolo e della pesca"	Possibilità di aumentare dal 50% al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC	
80	Imprese che investono nel settore industriale, turistico e di tutela ambientale	"Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo"	Ampliate le risorse destinate ai contratti di sviluppo di cui all'art. 43 del d.l. n. 112 del 2008	400 milioni
95	Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche	"Sospensione versamenti canonici per il settore sportivo"	Sono sospesi fino al 31 maggio 2020 i pagamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. Tali versamenti saranno effettuati, senza	-

			applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.	
--	--	--	--	--

Lo Studio resta a disposizione.

Arsego, 23 marzo 2020

Studio Sarragioto
Cipriani Sarragioto